

LA DELIBERA DI RINNOVO DEI QUATTRO DIRIGENTI

IL SUO SIGNIFICATO E LE RAGIONI POLITICHE E TECNICHE PER CONTRASTARLA

Documento a cura del Circolo PRC "Palestina libera" di Molfetta

I. IL CONTESTO POLITICO

Come il comandante di un esercito in fuga, avviato a sconfitta, Azzollini ha deciso di "bruciare i raccolti dietro di sé" e non più all'apice della sua forza ha proceduto in questi ultimi mesi al varo di alcuni provvedimenti amministrativi finalizzati a blindare la sua forza politica e amministrativa in vista delle prossime prove elettorali.

La nomina di due nuovi assessori negli ultimi due mesi rappresenta il lato politico di questa aggressiva strategia difensiva.

La consigliera Minuto, eletta in un'altra coalizione del 2008, dopo un lungo "peregrinare" e un'anonima presenza nei banchi del Consiglio comunale in questi anni – eppure era stata votata per fare opposizione nel 2008 risultando perdente la sua coalizione – viene nominata assessore (ovviamente senza delega specifica).

L'ex assessore Giacomo Spadavecchia ritorna in giunta come assessore dopo che si era dimesso a fine giugno 2011 all'indomani dello scoppio delle vicende giudiziarie "Mani sulla città". Dopo un anno, passata la bufera giudiziaria e all'approssimarsi delle elezioni, si riesuma politicamente un personaggio evidentemente molto considerato.

Ci sono due campagne elettorali, per politiche e le amministrative e i politici suddetti dispongono di un buon serbatoio di voti che fa gola, essendo tra l'altro in libera uscita dal centrodestra i pacchetti elettorali facenti capo a consiglieri del Pdl che hanno abbandonato la nave in questi mesi insieme a quelli di Molfetta in Azione ed Mpa.

II. I PROVVEDIMENTI

Ma l'altro lato più pericoloso di questa strategia difensiva consiste nell'assunzione di provvedimenti amministrativi che vanno a incidere sulla organizzazione della macchina amministrativa e sul piano delle regole con l'intento di assicurarsi un controllo politico di posizioni chiave nella burocrazia oppure con una forzatura di normative e regole per favorire gruppi economici che si ritengono vicini. In questo caso ci riferiamo alla Delibera n. 33 approvata in Consiglio Comunale il 6 settembre scorso che faciliterà l'Attività edilizia nelle zone agricole per andare incontro, appunto, al settore edilizio della piccola e media impresa, nonché della classe professionale (geometri, ingegneri, architetti). Un provvedimento quindi che, nonostante un parere contrario della Regione Puglia, assume una chiara valenza pre-elettorale.

Ma la misura più pericolosa dal punto di vista delle regole e dell'imparzialità che la struttura burocratica deve mantenere è rappresentata dalla Delibera di Giunta n. 124 del 16 luglio scorso che ha prorogato il contratto a dirigenti esterni nominati in base alla fiducia politica, il dirigente De Bari (Settore Economico-Finanziario e Socialità) e il dirigente Corrieri (Settore Affari Generali), in modo che anche cessando di fare il sindaco, Azzollini potrà avere suoi uomini di fiducia a dirigere pezzi fondamentali dell'attività amministrativa.

Poteva limitarsi a prorogare fino alla fine del mandato sindacale, come prerogativa di legge, poiché questi dirigenti erano stati scelti da lui su base fiduciaria, invece il piccolo Cesare ha deciso di prorogare (presumibilmente per altri cinque anni), in barba al prossimo sindaco e alla prossima amministrazione.

Già in passato abbiamo contestato l'individuazione di dirigenti esterni politicizzati (De Bari è stato consigliere di centrodestra prima di diventare dirigente, Corrieri assessore di centrodestra sempre con

Azzollini sindaco) e le vicende giudiziarie legate al terzo dirigente esterno nominato in questi anni, l'ing. Altomare, ci hanno dato ragione.

Ora Azzollini prova a ipotecare il futuro, giocandosi la prossima campagna elettorale con uomini di fiducia in settori chiave, e cerca di legare mani e piedi alla prossima amministrazione che non sarà libera di scegliere quale organizzazione dare agli uffici.

III. LE CONTROMISURE

A questo "colpo di stato" abbiamo deciso di rispondere non solo a mezzo comunicati stampa e dichiarazioni in Consiglio comunale, ovviamente cose dovute, ma con lo strumento giuridico più idoneo per un partito politico non provvisto, nel caso di specie, di una legittimazione processuale per intentare un ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Nell'attesa e nell'auspicio che soggetti con una legittimazione tecnico-giuridica più robusta impugnino la delibera (e gli eventuali atti conseguenti) e assicurando a costoro sin da ora il nostro appoggio politico, morale ma non solo, lo strumento che abbiamo individuato ad oggi come intervento contro la Delibera in questione è l'esposto alla Procura della Corte dei Conti, Sez. regionale per la Puglia.

Un'azione resasi necessaria a fronte della condotta azzolliniana in totale spregio delle regole e del "buon costume" istituzionale e per dare voce e speranza a quella parte di città indignata e meritevole di una seria, ragionata e combattiva opposizione, quella parte di città che non si limita alle lamentazioni o agli sfoghi virtuali dietro lo schermo di un computer ma si rende disponibile alla lotta quotidiana con metodo e pazienza, scienza e coscienza.

Coscienza e scienza, metodo e pazienza per il lavoro che in questi mesi sono stati necessari per la redazione del presente esposto depositato presso la Procura della Corte dei Conti l'8 ottobre scorso.

Un esposto che vuole smontare pezzo per pezzo, dalle fondamenta, la delibera di rinnovo di 4 incarichi dirigenziali, 2 dei quali ricoperti da soggetti "esterni", inizialmente conferiti, ai sensi dell'art. 110, co. 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEELL), fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

Quali sono dunque i **PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELLA DELIBERA DI G.C. N. 124/2012?**

A. La delibera, nel determinare il rinnovo, senza previsione di scadenza, dei predetti 4 incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato ex art. 110, co. 1, TUEELL, è illegittima per **violazione dell'art. 110, co. 3, dello stesso TUEELL, a norma del quale, nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali, il conferimento di incarichi dirigenziali mediante contratto a tempo determinato (ex art. 110, co. 1, TUEELL) non può avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco (o del Presidente della Provincia).**

B. La delibera è altresì illegittima, in quanto, con il rinnovo di 4 incarichi dirigenziali, cioè del 50% delle 8 posizioni dirigenziali previste in dotazione organica, viola anche l'art. 19, co. 6 quater, del d. lgs. n. 165/2001 (TUPI), a norma del quale il numero di incarichi dirigenziali a contratto, conferibili ex art. 110, co. 1, TUEELL, è pari al 20% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato di ciascun ente locale.

C. La delibera viola, sotto ulteriore profilo, lo stesso art. 19, co. 6 quater, TUPI: il regime transitorio previsto dalla norma (possibilità di rinnovo degli incarichi dirigenziali "in scadenza entro il 31 dicembre 2012") non è applicabile alla fattispecie prevista dalla delibera, in quanto i 4 incarichi dirigenziali rinnovati nel luglio 2012 scadranno nella primavera del 2013, contestualmente alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco. A nulla vale, del resto, la precisazione contenuta nel penultimo capoverso della pag. 2 della delibera giuntale n. 124/2012, ove si prospetta, in termini meramente ipotetici ed eventuali, la cessazione del mandato del Sindaco del Comune di Molfetta prima della sua scadenza naturale, in considerazione di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni parlamentari: trattasi, infatti, di circostanza ipotetica e non fattuale, che non può giustificare, prima delle effettive dimissioni del Sindaco, l'assoggettamento della disciplina degli incarichi dirigenziali *de quibus* al predetto regime transitorio.

D. Con particolare riferimento ai 2 incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, la delibera viola anche l'art. 19, comma 6, TUPI, a norma del quale, negli enti locali, gli incarichi

di funzione dirigenziale possono essere conferiti nella misura massima dell'8% della dotazione organica dei dirigenti dell'ente, e previa "esplicita motivazione", "a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione" [...] (la misura dell'8% è indicata proprio nella decisione della Corte dei Conti, Sezioni riunite di controllo, n. 12/CONTR/11 dell'8.3.2011 espressamente richiamata nella stessa delibera di Giunta).

Qui l'illegittimità è duplice: 1) in primo luogo, sotto il profilo "quantitativo", la Giunta rinnova 2 incarichi dirigenziali "esterni", che, a fronte delle 8 posizioni dirigenziali in cui è articolata la struttura organizzativa dell'ente, costituiscono il 25% della dotazione organica dei dirigenti, in violazione del limite dell'8% previsto ex lege; 2) in secondo luogo, la Giunta non chiarisce, in sede di motivazione, né le ragioni che, all'esito di adeguata istruttoria (di cui per vero non si fa neppure cenno nel provvedimento in esame), abbiano indotto l'Amministrazione ad escludere che nell'ambito del personale interno siano rinvenibili professionalità adeguate a ricoprire gli incarichi dirigenziali di cui si discute, né tanto meno se i due soggetti "esterni" cui vengono rinnovati gli incarichi siano effettivamente in possesso dei requisiti "qualitativi" di professionalità ed esperienza maturate nelle forme e nelle sedi puntualmente e dettagliatamente descritte dall'art. 19, co. 6, TUPI.

E. Infine, la delibera è illegittima anche per violazione dell'art. 9, co. 28, del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), a tenore del quale "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo [...] possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

IV. CONCLUSIONI

Quali le **CONSEGUENZE DANNOSE DEL PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO?**

Alla considerazione dei descritti profili di illegittimità deve, poi, aggiungersi quella concernente le gravi conseguenze che la delibera giuntale n. 124/2012 è idonea a determinare, in primo luogo, in termini di incidenza dei predetti rinnovi di incarichi dirigenziali sul bilancio comunale.

In secondo luogo, non può sottacersi il fatto che allorquando, a seguito della cessazione del mandato dell'attuale Sindaco, il suo successore procederà al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali ex art. 110, co. 1, TUELL (nel rispetto del carattere "fiduciario" di tale conferimento) è verosimile prospettare l'insorgere di un contenzioso tra i titolari degli incarichi dirigenziali rinnovati con la delibera di cui qui si discute ed i nuovi titolari di incarichi dirigenziali "fiduciari", contenzioso che, con ogni evidenza e senza alcun dubbio, andrà ad incidere ulteriormente e pesantemente sulle casse comunali, a prescindere dall'esito che giudiziale che ne sortirà.

Purtroppo non si può lamentare anche il danno all'immagine del Comune, in quanto, a seguito di un intervento legislativo del 2009, tale tipologia di danno è configurabile solo come conseguenza di fatti penalmente rilevanti ed ascrivibili alla categoria dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A."

Innegabile però rimane il danno all'immagine delle istituzioni e al loro onore ma evidentemente per questo sindaco non riveste alcun valore il dettato costituzionale dell'art. 54 secondo cui [...] "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore".

Molfetta, 11 ottobre 2012

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Circolo di Molfetta – "Palestina libera"

c/o CASA DELLA SINISTRA

Piazza Paradiso 20 – 70056

<http://www.rifondazionemolfetta.info>

